



**CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**  
**DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

**INTESA PER LA FRUIZIONE SU BASE ORARIA DEL CONGEDO PARENTALE DI  
CUI ALL'ART. 32 DEL D. LGS. 26 MARZO 2001, n. 151**

Sottoscrizione  
Roma, 28 APRILE 2016

ER 1



## CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

### INTESA PER FRUIZIONE SU BASE ORARIA DEL CONGEDO PARENTALE DI CUI ALL'ART. 32 DEL D. LGS. 26 MARZO 2001, n. 151

#### Le Parti

VISTO l'art. 32 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, rubricato "*Congedo parentale*" così come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 80;

VISTO, in particolare, il comma *1 ter* del citato articolo che espressamente prevede: "*In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo.*"

VISTO l'art. 9, comma 1, del CCNL 21.02.2002, I Biennio rubricato "*Congedi parentali*";

VISTO l'art. 43, comma 2, del D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 che ha prorogato l'efficacia delle novità legislative introdotte dal D. Lgs. n. 80/2015 in materia di conciliazione tra lavoro e vita familiare riconoscendo la possibilità di fruire dei benefici ivi previsti anche per gli anni successivi al 2015;

CONSIDERATA l'opportunità di determinare le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria al fine di meglio conciliare le esigenze di vita e lavorative dei dipendenti;

#### CONCORDANO

1. di prevedere la possibilità della fruizione su base oraria del congedo parentale di cui all'art. 32 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
2. la fruizione su base oraria può avvenire fino ad un massimo di ore pari alla metà dell'orario medio giornaliero;
3. per i rapporti di lavoro a tempo parziale verticale ai fini del completamento della fruizione oraria giornaliera i permessi sono computati con le medesime modalità utilizzate per il personale a tempo parziale orizzontale, considerata la percentuale di part time di riferimento ed il riproporzionamento orario su base settimanale o mensile;

  
Pag. 2

4. è consentita la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con altre tipologie di permesso nei casi previsti dalla normativa, anche contrattuale, vigente. La fruizione cumulata di diverse tipologie di permesso non può essere, eccezione fatta per i permessi che corrispondono ad attività lavorativa effettivamente prestata, di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero;
5. per il personale dipendente con profilo di ricercatore e con il profilo di tecnologo si tiene conto delle previsioni di cui all'art. 58, commi 1 e 2, del CCNL 21.02.2002.

Delegazione di parte Pubblica CNR

Presidente *M. Liguori*

o suo Delegato.....

Direttore Generale f.f. *[Signature]*

o suo Delegato.....

Delegazione di parte Sindacale

ANPRI *Enrico Reale*

FLC/CGIL *[Signature]*

FIR/CISL *[Signature]*

UIL-PA *[Signature]*

USI/RdB-RICERCA.....

Roma, *28 Aprile 2016*

*[Signature]*

*[Signature]*

Pag. 3  
*[Signature]* ER